

N. R.G. 2016/59278



Repubblica Italiana
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione I Civile – Protezione Internazionale

in persona del giudice onorario, dott. ssa Silvia Amoretti, all'esito della discussione a scioglimento della riserva assunta, visto l'art. 702 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 59278/2016 del ruolo generale

tra

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. LOTTI MARIO per procura allegata al ricorso introduttivo presso il cui studio ha eletto domicilio

ricorrente

e

Ministero dell' Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano

e

Pubblico Ministero

* * * § § § * * *

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgsvo 25/08.

Conclusioni del ricorrente:

riconoscimento dello status di rifugiato;

in subordine riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria;

in via di ulteriore subordine riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 tempestivamente depositato, il ricorrente, nato in NIGERIA , il 16/05/1985, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di *Milano* del 31/08/2016 notificatogli in data 04/10/2016 che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente a sostegno della propria domanda, deduceva è un cittadino nigeriano di religione cristiana, originario dell'Edo State, di aver lavorato come meccanico e di essersi determinato a venir via dal proprio paese d'origine a causa di una lite avvenuta sul posto di lavoro che era



degenerata con la morte di un collega. Riferiva come a causa di questo incidente era ricercato sia dalla Polizia che dalla famiglia del defunto che voleva ucciderlo per vendicare il congiunto.

La Commissione Territoriale, non si costituiva in giudizio, ma inviava copia degli atti e dei documenti della fase amministrativa che riteneva necessari ex art. 35 comma 9 Dlgs. 25/2008.

Il Pubblico Ministero riceveva rituale notifica del ricorso introduttivo ma non si costituiva né trasmetteva pareri conclusivi.

Si procedeva all'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza odierna, confermava sostanzialmente, quanto dichiarato davanti alla Commissione Territoriale in merito alla propria storia e alle ragioni che lo avevano spinto a lasciare il paese d'origine.

Acquisiti i documenti prodotti, il difensore concludeva richiamando le conclusioni formulate in atti ed il giudice tratteneva la causa in decisione.

Nel caso che ci occupa, si condividono in parte le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale in ordine alla veridicità del racconto del ricorrente. Esso risulta stereotipato e poco credibile in con particolare riguardo alle modalità e cause del litigio che avrebbero portato alla morte del collega di lavoro.

Nonostante continue sollecitazioni in fase di audizione giudiziale, il ricorrente non è stato in grado di arricchire e meglio circostanziare il suo racconto.

Il ricorrente afferma di aver colpito (tra la spalla ed il collo) il collega deceduto con un arnese da lavoro, ma risulta assai improbabile che il colpo, così come descritto, abbia leso organi vitali e portato alla morte il ragazzo.

Ciò premesso, attesa la poca credibilità da attribuirsi al racconto della ricorrente, non si può ritenere provata l'effettiva persecuzione dello stesso o l'effettiva minaccia di morte paventata, conseguentemente non può essere accolta la richiesta principale di riconoscimento dello status di rifugiato, poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 2 co. I lett. e) del D.Lvo 19.11.2007 n. 251.

Quest'ultimo articolo - conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722- dispone che rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

L' art. 3 dispone poi, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, che il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda.



Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Quanto all'onere probatorio, se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *“L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.”* (Cass. 18353/06).

Va invece riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria in considerazione della grave situazione politica in oggi esistente in Nigeria, circostanza quest'ultima di cui non si dubita, anche in considerazione della documentazione dallo stesso versata in atti.

La protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. L.vo 251/07 è riconosciuta infatti al *"cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, ed il quale non può, o a causa di tale rischio non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese"*; più precisamente, secondo il citato art. 14 *"sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di*



origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

In via generale, osserva questo giudice che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti, potendosi riconoscere alla definizione del termine “conflitto armato interno” una portata più ampia di violenza indiscriminata non fronteggiata adeguatamente dallo Stato di appartenenza.

La lettura del corretto significato da attribuire al “conflitto armato interno”, in assenza di una definizione legale o un’interpretazione unanimemente riconosciuta dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all’art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949. In base a questa disposizione, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l’esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II.

Ancora in via generale, osserva questo giudice che, come affermato dalla Corte di Giustizia, *“nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell’eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l’esistenza di un rischio effettivo per l’individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell’elevato livello di violenza “* (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465; la necessità di operare una verifica “personalizzata” proporzionale al grado di violenza presente nel paese o nella zona del paese di provenienza è stata ribadita anche dalla recente Cass. Sezione sesta n. 24111/2015).

E’ appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698 comma primo c.p.p., può fondare la propria decisione in ordine all’esistenza di violazioni dei diritti umani elaborati nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali ad esempio Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (Cass. 32685 dell’8 luglio 2010).

Tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo, 28.2.2008, Saadi c. Italia).



Quanto all'onere probatorio circa le allegazioni sulle condizioni di vita in Nigeria, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, sia l'autorità amministrativa esaminante che il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, dovendo ravvisarsi un dovere di cooperare del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (Cass. Civ. n. 4230/2013; v. anche Cass. Civ. n. 162012/2012-10202/2011-26056/2010-17576/2010).

Ciò premesso, è stato accertato che il ricorrente proviene dall'Edo State ed in caso di rientro correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, quindi un serio rischio per la sua incolumità fisica atteso che la Nigeria, oggi è caratterizzata da alti livelli di criminalità, con una significativa e concreta probabilità di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del paese, dove l'autorità statale non riesce a garantire il rispetto della legalità.

E' emerso che tra il 2012 ed il 2013 l'Edo State è risultato il terzo stato più violento su base pro capite nell'area del Niger Delta, con 78 incidenti che hanno visto la morte di quasi 200 persone; che i problemi esistenti in tale regione sono vari: criminalità rapimenti e violenze domestiche, scontri tra bande, sette, tra gruppi politici e tra comunità; che uno dei più frequenti generi di violenza su base politica che si verificano nell'Edo State sono rapine a mano armata e rapimenti; che altri generi di violenza sono rappresentati da scontri per rivalità tra culti religiosi.

Neppure può essere presa in considerazione la possibilità che il richiedente si trasferisca in altra regione diversa da quella di provenienza, dovendo ribadirsi i principi di cui alla sentenza della Cass. Civile n. 2294/2012 secondo cui *“il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva”* (Corte Cass. 8399/2014).

Ad ogni buon conto la situazione della Nigeria, pur vasta, è tale che i gravi e continui scontri presenti su tutto il territorio nigeriano rendono estremamente difficoltosa l'individuazione di posizioni consolidate di forza o di stati maggiormente sicuri e delineano, al contrario, proprio un quadro socio politico caratterizzato dal pericolo di gravi danni alla persona che la protezione sussidiaria mira ad evitare.



Dalle notizie diffuse su diversi siti internet emerge un allarmante situazione di violenza indiscriminata. Quanto al nord e al nord-est della Nigeria, queste zone sono caratterizzate dalla presenza del gruppo Boko Haram, che continua la propria azione terroristica. Risulta infatti dall'ultimo rapporto annuale pubblicato da Amnesty International (reperibile su www.refworld.org) che *“prosegue il conflitto tra l'esercito militare nigeriano e il gruppo Boko haram, che a fine anno aveva già causato la morte di migliaia di civili e altre due milioni di sfollati interni ... Boko haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est della Nigeria. A gennaio il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno”*; informazioni aventi lo stesso contenuto sono riportate anche nelle pubblicazioni dell'Unhcr che concorda nell'affermare che gli attacchi da parte di Boko Haram sono concentrati nell'area nord e nord-orientale della Nigeria, in particolare negli stati di Adamawa, Borno e Yobe, nella capitale Abuja e nelle città di Jos, Kano e Zaria (<http://www.refworld.org>; resoconto annuale 2016 Human Rights Watch reperibile su www.refworld.it).

Quanto al centro e al sud del paese, queste zone – pur non essendo direttamente interessate dalla presenza del gruppo Boko Haram – risultano caratterizzate da una situazione di estrema instabilità; le recenti informazioni reperite infatti non sono per nulla rassicuranti, al contrario, delineano una situazione di particolare gravità e violenza in cui si stanno ricostituendo gruppi armati indipendenti che attaccano cittadini ovvero il governo; in particolare la zona del c.d. Middle-Belt risulta caratterizzata da una situazione di violenza incontrollata scoppiata nel 2015 a seguito della tensione tra comunità etniche e religiose, che le autorità nigeriane non sono state in grado di affrontare (annual report 2016 Human Rights Watch, www.refworld.org). Quanto alla zona del sud si rileva che la tensione nella regione del Delta del Niger è cresciuta a seguito della recente nascita del gruppo militare Niger Delta Avengers (www.nigerdeltaavengers.org . www.wikipedia.org), che – resosi responsabile di attacchi agli impianti petroliferi nel sud del paese – destabilizza un paese già caratterizzato nella sua complessità da una delicata situazione socio-politica. Ulteriori fonti ufficiali segnalano la presenza di episodi di violenza tra le varie comunità etniche (rapporto Amnesty International 2015-2016, www.refworld.org).

A fronte di una situazione caratterizzata da violenti scontri che, direttamente o meno, coinvolgono anche i civili, le forze di sicurezza interna (quali militari, forze di polizia e magistratura) non risultano in grado di spiegare alcuna tutela nei confronti dei cittadini. Al contrario, diverse fonti ufficiali riportano un alto tasso di corruzione nell'intero sistema di sicurezza, e cioè non soltanto tra le forze di polizia, ma anche all'interno del sistema giudiziario; si sono altresì registrati diversi abusi di potere da parte della polizia quali esecuzioni extra-giudiziali ed ingiuste detenzioni. A causa della corruzione delle forze di polizia e dell'alto tasso di impunità presenti nel paese, risulta



che soltanto un cittadino su due denuncierebbe eventuali ingiustizie alla polizia. (PERCEPTIONS OF CORRUPTION IN THE NIGERIAN JUDICIARY by University of Benin - Faculty of Management Sciences - Edo State; United Kingdom: Home Office, **Country Information and Guidance** Nigeria: Background information, including actors of protection and internal relocation **Version 2.0 August 2016** <http://www.refworld.org/docid/57b70ff44.html> [accessed 18 October 2016]).

Tanto premesso, in tale contesto il Tribunale ritiene che se il ricorrente facesse rientro nel suo paese d'origine si troverebbe in una situazione di pericolo grave per la sua incolumità derivante da una situazione di violenza indiscriminata cagionata da un conflitto armato interno, e che pertanto possa essere riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D. Lgs. 251/07.

L'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria rende superfluo l'esame delle ulteriori domande formulate in via subordinata.

Quanto alla regolamentazione delle spese in assenza della costituzione dei resistenti e trattandosi di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato si ritiene che non debba provvedersi in questa sede.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- in parziale accoglimento del ricorso riconosce a [REDACTED] nato in NIGERIA il 16/05/1985, la protezione internazionale nella **forma della protezione sussidiaria**;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente ed al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Milano, 14 marzo 2017

Il Giudice
Silvia Amoretti

